DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000

Nr. Progr. **56**

Data 26/11/2021

Seduta NR. 10

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/11/2021 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 26/11/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	N	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	N	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
Totale Presenti: 13			Tot	ali Assenti: 4	

Assenti Giustificati i signori:

CARNEVALI STEFANO; SELMO RAFFAELA; PIRAZZINI ANGELO; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio Andrea Milan e dell'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigiroli;

Richiamato:

- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 il quale definisce le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che con deliberazione consiliare l'Ente provvede al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivante dalle cause dallo stesso indicate, come di seguito riportato:
 - a) sentenze esecutive:
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione:
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che "L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto";

Dato atto che il debito per poter essere riconosciuto deve essere certo (non deve essere contestata l'esistenza o l'entità del debito), liquido o di pronta liquidazione (determinato o determinabile nel suo ammontare) ed esigibile (scadenza del termine);

Vista la allegata relazione esplicativa del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a sentenza esecutiva di causa attivata per attività inerente la suddetta Area, pervenuta e depositata agli atti, per un importo complessivo di € 2.488,68 così esposto:

- sentenza n.01842/2021 REG. PROV. COLL. N. 00814/2021 REG. RIC.del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, promossa da A.T. T. s.r.l. contro il Comune di Busto Garolfo che condanna il Comune al pagamento delle spese processuali sotto riportate:
 - considerate le motivazioni della sentenza nonché l'importo delle spese processuali per le quali il Comune è stato condannato e che non risulta conveniente promuovere ulteriori ricorsi si dovrà procedere al pagamento del seguente importo:
 - € 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato e precisamente:

Onorari: €1.500,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari): € 225,00

Cassa Avvocati (4%): € 69,00 *Totale imponibile:* € 1.794,00 IVA 22% su Imponibile: € 394,68

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato): € 300,00.

Vista la nota prot. n. 26040 del 08.11.2021 di richiesta alla Stazione Appaltante – cui si riferisce il piano attuativo da cui è scaturita la controversia - di rimborso delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale;

Considerato inoltre che per un ulteriore ricorso proposto dal Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) nelle persone dei Sindaci dei Comuni di Canegrate, Busto Garolfo e Casorezzo contro C. M. e nei confronti di S. s.r.l. per l'annullamento di atti legati alle autorizzazioni rilasciate per l'attività di discarica è stata emessa sentenza n. 1534/2021 che rigetta il ricorso presentato e condanna il Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo a rifondere, in solido, a C. M. di Milano e alla contro interessata S. la somma di € 8.000,00, ciascuno, oltre accessori come per legge;

Vista pertanto la comunicazione del 28/09/2021 dello studio legale C.P.e S., pervenuta al protocollo Comunale in data 27.10.2021 al n. 25115 con la quale si richiede, per conto della S., il pagamento della somma di € 11.672,96 calcolata ai sensi della suddetta sentenza;

Vista la comunicazione pervenuta via email in data 15/11/2021 dal Comune di Canegrate con la quale si comunica l'attivazione delle procedure per lo stanziamento della quota parte di 1/3 delle somme dovute a C. M.e la società S. ai sensi della sentenza sopra citata;

Vista altresì la comunicazione pervenuta al protocollo Comunale in data 15/11/2021 al n.26699 dal Comune di Casorezzo con la quale si comunica l'impegno da parte dell'Ente all'accantonamento della quota parte di 1/3 delle somme dovute a C. M.e la società S. ai sensi della sentenza sopra citata;

Vista l'allegata relazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi alla sentenza esecutiva n. 1534/2021;

Preso atto che il citato art.194, lettera a), permette di riconoscere la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, come segue:

- quanto ad € 2.488,68 relativamente alla sentenza n.01842/2021 (promossa da A.T. T. s.r.l.);
- quanto ad € 8.000,00 relativamente alla sentenza n. 1534/2021 (promossa dal Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) contro la società S. e C.M,

vista la disponibilità finanziaria al cap. 1881/472 Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – cod.U.1.10.05.02.001 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021, sul quale a titolo prudenziale erano stati stanziati idonei accantonamenti per tale finalità;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare Affari Generali – Finanziaria del 22/11/2021;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Giorgio Bruschi, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto n. 6, del D.Lgs. 267/2000 pervenuto al prot.n. 27154 del 19.11.2021;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativamente alla sentenza n.01842/2021;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativamente alla sentenza n. 1534/2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2021/2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.44 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021.

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lunardi, D'Elia e Cardani), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi a n.2 sentenze esecutive di cause pervenute e depositate agli atti, come di seguito esplicitato:
- quanto a € 2.488,68 relativamente alla sentenza n.01842/2021 REG. PROV. COLL. N. 00814/2021 REG. RIC.del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, promossa da A.T. T. s.r.l. contro il Comune di Busto Garolfo che condanna il Comune al pagamento delle spese processuali sotto riportate:
 - considerate le motivazioni della sentenza nonché l'importo delle spese processuali per le quali il Comune è stato condannato e che non risulta conveniente promuovere ulteriori ricorsi si dovrà procedere al pagamento del seguente importo:

€ 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato e precisamente:

Onorari: € 1.500,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari): €225,00

Cassa Avvocati (4%): € 69,00

Totale imponibile: € 1.794,00 IVA 22% su Imponibile: € 394,68

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato): € 300,00.

- quanto a € 8.000,00 relativamente alla sentenza n. 1534/2021 promossa dal Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) contro la società S. e C. M. di Milano che rigetta il ricorso presentato e condanna il Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo a rifondere, in solido, a C. M. di Milano e alla contro interessata S. la somma di € 8.000,00, ciascuno, oltre accessori come per legge;
- 2. di dare atto che la copertura finanziaria dei suddetti debiti fuori bilancio è prevista al cap. 1881/472 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cod.U.1.10.05.02.001 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021, sul quale a titolo prudenziale erano stati stanziati idonei accantonamenti per tale finalità;
- di dare atto che, relativamente al riconoscimento del debito conseguente la sentenza n. 1534/2021 che condanna al pagamento in solido più Enti , Il Comune di Canegrate per conto del P.L.I.S. e il Comune di Casorezzo hanno dichiarato, con le note in premessa citate, che provvederanno al riconoscimento e finanziamento della quota di propria competenza;
- 4. di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e liquidazione degli importi sopra citati;
- 5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti e alla competente Procura della Corte dei Conti come disposto dal comma 5, dell'art. 23, della legge 289/2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lunardi, D'Elia e Cardani), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

Allegati:

- Relazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
 Relazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
 Parere del Revisore dei Conti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 26/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

OGGETTO

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/11/2021

IL RESPONSABILE DI AREA Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo www.comunedibustogarolfo.it

Busto Garolfo, 18/10/2021

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE Responsabile Arch. G. Sanguedolce Telefono 0331/562022

OGGETTO: Relazione e richiesta di riconoscimento debiti fuori bilancio

Il sottoscritto arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Imobiliare in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 25 del 27.07.2021, visti gli atti d'ufficio e a seguito di verifica dei capitoli di bilancio di competenza, comunica che alla data odierna risulta pervenuta agli atti la seguente sentenza riferite a causa attivata dall'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, depositata agli atti e che qui si richiama integralmente, per la quale, necessita riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale:

1) Sentenza n.01842/2021 REG. PROV. COLL. N. 00814/2021 REG. RIC.del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, promossa da A.T. T. s.r.l. contro il Comune di Busto Garolfo che condanna il Comune al pagamento delle spese processuali sotto riportate:

Considerate le motivazioni della sentenza nonché l'importo delle spese processuali per le quali il Comune è stato condannato e che non risulta conveniente promuovere ulteriori ricorsi si dovrà procedere al pagamento del seguente importo:

€ 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato e precisamente:

Onorari: €1.500,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari): €225,00

Cassa Avvocati (4%): € 69,00 *Totale imponibile:* € 1.794,00 IVA 22% su Imponibile: € 394,68

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato): €300,00

<u>Totale documento</u>: € **2.488,68**

Si evidenzia a tal fine che il Comune, in quanto estraneo al rapporto oggetto di controversia tra le due imprese interessate, non aveva materiale disponibilità della documentazione richiesta in quanto non costituisce stazione appaltante.

Il Comune medesimo, a seguito della sentenza di cui sopra si è attivato per diffidare la Ditta appaltatrice ed il RUP che detengono i documenti di produrli alla controparte.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo www.comunedibustogarolfo.it

Gli importi di cui sopra da corrispondere costituiscono debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art.194 TUEL.

Documento sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal Dlgs 82/2005



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo- P.IVA 00873100150 - www.comune.bustogarolfo.mi.it

AREA RISORSE STRUMENTALI

Responsabile:

arch. Andrea Fogagnolo Tel. 0331.562024 / Fax 0331.568703

e mail: <u>risorsestrumentali@comune.bustogarolfo.mi.it</u>

RELAZIONE

IN MERITO ALLA SENTENZA N. 01534/2021 PUBBLICATA IL 23/06/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02652/2016 REG.RIC.
N. 02895/2017 REG.RIC

Il 16 Giugno 2015, la Società S. Soluzioni Ambientali S.r.l. presentava alla Città metropolitana di Milano un progetto di gestione produttiva e recupero dell'ATEg11, area già interessata da precedente attività estrattiva e discarica, sita a cavallo Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, all'interno del Parco naturale locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) del Roccolo.

Con un primo ricorso depositato il 18 novembre 2016, il Parco di interesse Sovracomunale (di seguito P.L.I.S.) del Roccolo (a sua volta formato dai Comuni di Arluno, Busto Garolfo, Casorezzo, Canegrate, Parabiago e Nerviano) e dai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, i cui territori erano direttamente interessati - impugnava la pronuncia di compatibilità ambientale e la V.Inc.A; i ricorrenti articolavano, a sostegno, dodici distinte censure, tutte avvinte dal comune rilievo della "radicale incompatibilità del progetto con il sito prescelto.

Nel frattempo si costituivano in giudizio la Città Metropolitana di Milano (28.11.2016) e la controinteressata S. (11.01.2017);

Intervenivano nel giudizio a sostegno dei Comuni anche i Comuni di Castano Primo, Arconate, Buscate, Cerro Maggiore, Cuggiono, Inveruno, Legnano, Magnago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Vanzaghello e Villa Cortese (07.06.2017).

Nelle more del giudizio, con ricorso per motivi aggiunti, iscritto a ruolo come domanda autonoma il 18 dicembre 2017 (n. 2895/2017), gli stessi ricorrenti impugnavano l'A.I.A. nel frattempo sopravvenuta, articolando ulteriori quindici motivi di censura.

All'udienza pubblica del 09 febbraio 2021, i ricorsi erano trattenuti in decisione, il Collegio ha effettuato la trattazione del ricorso più antico, (n. 2652 del 2016) con il quale sono state impugnate la V.Inc.A. (Decreto Dirigenziale n.4067/2016 del 9.5.2016) e la pronuncia di compatibilità ambientale ex D. Lgs. n. 152/2006 ed ex L.R. n. 5/2010 (Decreto Dirigenziale n.6875/2016 del 22.7.2016 – prot.n.165105/2016 del 22.7.2016), provvedimenti entrambi antecedenti, sul piano logico e cronologico, all'A.I.A., oggetto, invece, del ricorso più recente (n. 2895 del 2017).



Tutti i dodici motivi sono stati respinti e pertanto il ricorso non è stato accolto, analogamente anche i motivi aggiunti sono stati tutti respinti pertanto Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:

- rigetta il ricorso n.2652 del 2016, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile l'intervento della Regione Lombardia nel ricorso n. 2895 del 2017 e condanna il Parco Locale d'Interesse sovracomunale (P.L.I.S.) il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo a rifondere, <u>in solido</u>, a Città Metropolitana di Milano e alla contro interessata S. la somma di € 8.000,00, ciascuno, oltre accessori come per legge;

Preso atto che l'art.194, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, permette di riconoscere la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che in data 28/09/2021 lo studio legale C., P. e S., con nota pervenuta al protocollo Comunale in data 27.10.2021 al n. 25115 ha richiesto, per conto della Società S., il pagamento della somma di € 11.672,96 e che analogo importo, ai sensi della sentenza n. 1534/2021, dovrà essere corrisposto a Città Metropolitana;

Preso atto che il Comune di Canegrate per conto del P.L.I.S. e il Comune di Casorezzo hanno dichiarato, con rispettive note pervenute al protocollo Comunale, che provvederanno al riconoscimento e finanziamento della quota di propria competenza;

Per quanto sopra risulta necessario provvedere, per la quota di spettanza del Comune di Busto Garolfo (pari ad 1/3), al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, quantificati in € 8.000,00 relativamente alla sentenza n. 1534/2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI Arch. Andrea Fogagnolo

COMUNE DI BUSTO GAROLFO Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA LETTERA A) DELL'ART.194 D.LGS 267/2000

Il Revisore dei Conti Dott. Giorgio Bruschi....., nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consigliare;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Analizzata la documentazione allegata e ritenutola conforme alla normativa di riferimento, per il riconoscimento e finanziamento, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo a sentenze esecutive di cause processuali, pervenute e depositate agli atti;

Visto l'art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso argomentato;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio <u>PARERE FAVOREVOLE</u> in ordine alla proposta di riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ,a seguito di sentenze sfavorevoli del TAR della LOMBARDIA

- -EURO 2488,68 ad A.T.T. SRL
- -EURO 8000 a C.M, di Milano

Busto Garolfo, 19/1172021

IL REVISORE DEI CONTI

otr., Giorgio Bruschi